

UNIONI CIVILI: la “Legge “Cirinnà” in breve, (Legge 20/05/2016 n.76)

A cura del Dott. Cesare Luperto, “www.avvocatiepartners.it”



UNIONE CIVILE: SPECIFICA FORMAZIONE SOCIALE.

La Legge consta di un solo articolo, a sua volta composto da 69 commi. L'11 febbraio 2017 sono entrati in vigore i tre decreti legislativi attuativi; uno riguarda la tenuta dei registri dello stato civile, uno la disciplina penalistica e uno la disciplina delle norme di diritto internazionale privato.

L'unione civile istituisce *“l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.”* Il legislatore specifica che si tratta di una formazione sociale tra due persone dello stesso sesso e maggiorenni, che effettuano una dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni. Alla dichiarazione seguono 30 giorni durante i quali l'ufficiale dello stato civile effettuerà i controlli circa la sussistenza di eventuali impedimenti, mancanti i quali si attiverà la dichiarazione della coppia. L'ufficiale dello stato civile provvederà poi alla registrazione dell'atto di unione civile nell'archivio dello stato civile.

IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

Gli **impedimenti** alla valida costituzione dell'unione civile, qualora si verificano, determinano la sua nullità, e sono:

- la sussistenza, per ciascuna delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'art.87, primo comma, del Codice civile, fra lo zio e il nipote;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte e la dichiarazione di morte presunta di uno dei due uniti.

UNIONE CIVILE: DIRITTI E DOVERI

E' possibile che i due uniti civilmente, durante la celebrazione, scelgano un cognome comune.

Una volta uniti civilmente, assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Per quanto riguarda il **regime patrimoniale**, analogamente al matrimonio, **il regime ordinario è quello della comunione dei beni, ma gli uniti civilmente hanno la possibilità di scegliere la separazione dei beni o un diverso regime convenzionale. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione**; entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Nella legge non viene riprodotto l'obbligo di fedeltà del matrimonio. Quali siano le conseguenze di ciò non è chiaro, perché la violazione dell'obbligo di fedeltà in ambito matrimoniale può essere il più delle volte causa di addebito della separazione; dato però che l'unione civile non contempla la separazione, ma accede direttamente a uno scioglimento del vincolo, la mancata previsione dell'obbligo della fedeltà perde di significato.

UNIONE CIVILE E MATRIMONIO.

La Legge inoltre compie una serie di altre equiparazioni di discipline, come l'art. 342-ter c.c., in materia di amministrazione di sostegno, oppure in ambito di violenza come causa di annullamento del contratto, l'indennità in caso di morte del lavoratore, sospensione della prescrizione, alimenti, ecc.

Il dato interessante è il comma 20, che stabilisce che *“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile fra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184. Resto fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti.”* **Tale comma pone una domanda di fondo: se esso compie una equiparazione generale dell'unito civile al coniuge, ma esclude dall'applicabilità le norme del codice civile non espressamente**

richiamate e le norme sulle adozioni, in che relazione stanno l'unione civile e il matrimonio?

In proposito la Corte **costituzionale si era espressa in due occasioni** (sentenza n. 138/2010 e sentenza n.170/2014) **affermando che, benché il matrimonio sia solo quello tra coppie eterosessuali**, tra le coppie omosessuali è possibile prevedere e istituire un altro tipo di tutela, compito spettante esclusivamente al Legislatore. Ciò potrebbe portare a pensare che la stessa legge Cirinnà sia non conforme all'interpretazione costituzionale del matrimonio, ma è anche vero che la stessa Corte costituzionale si era pronunciata in difetto di parametri di legge che disciplinassero il vincolo fra persone dello stesso sesso.

Forse rimarrà l'idea che l'istituto del matrimonio sia fondato esclusivamente sulla eterosessualità, analogo al 98% all'unione civile, seppur non ad essa coincidente in quanto differente in tema, per esempio, di obbligo di fedeltà e di adozione. Vien da sé che dal punto di vista giuridico sarebbe stato molto più semplice estendere il regime del matrimonio anche alle coppie omosessuali, cosa che avrebbe creato meno problemi dal punto di vista interpretativo o di ricostruzione della disciplina.

Considerato che, tuttavia, non è stata questa la scelta del legislatore e posto che essa è del tutto legittima, si pone in ogni caso il problema di capire come interpretare la disciplina dell'unione civile con quella del matrimonio. Questo è particolarmente importante con riferimento al diritto delle successioni, perché gli uniti civili sono una categoria di legittimari, rientrano nell'ambito della disciplina dell'indegnità per atti posti contro il coniuge o contro gli uniti civili, intervengono nelle successioni legittime, nella collazione e nei patti di famiglia. **Avendo il legislatore voluto escludere il rinvio automatico al matrimonio, in buona sostanza ogni qualvolta la disciplina prevista dal Codice civile sia applicabile agli uniti civilmente lo deve dire espressamente.**

Non viene fatto rinvio alla previa separazione dei coniugi. Alcuni interpreti leggono in questo mancato rinvio il fatto che la separazione non sia un istituto configurabile nelle unioni civili; altri invece dicono che, poiché si applica anche alle unioni civili il Decreto-legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, che contempla i procedimenti alternativi per addivenire al divorzio, e si applicano alcune norme del codice di procedura civile che si riferiscono esplicitamente alla separazione, allora anche per le unioni civili ci possa essere la previa separazione, e che questa possa essere eventualmente causa di divorzio.

CAUSE SCIoglIMENTO UNIONE CIVILE.

A margine di ciò, comunque, la Legge Cirinnà prevede che le cause per lo scioglimento dell'unione civile siano:

- la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso;
- i casi di cui all'art. 3 Legge n. 898 dell'1/12/1970 che permettono il divorzio;
- quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile. In questo ultimo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Di rilievo, tra quelle precedentemente elencate, il fatto che la Legge Cirinnà è intervenuta anche sul tema della rettificazione anagrafica del sesso. La Corte costituzionale si era già dovuta esprimere, nella sentenza n. 170 dell' 11/06/2014, sulla questione della legittimità costituzionale dello scioglimento automatico del vincolo matrimoniale per effetto dell'insorgere di questa causa. Nello specifico, la Legge Cirinnà afferma al comma 27 che *“Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile fra persone dello stesso sesso”*. Si è pertanto risposto alla Corte, che aveva dichiarato incostituzionali gli artt.2 e 4 della Legge n. 164/1982; il comma 27 pone infatti adesso quella forma di tutela alternativa al matrimonio invocata dal Giudice delle Leggi con un altro vincolo, l'unione civile. Ma non solo, perché il precedente comma 26, stabilendo che *“La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso”*, pone adesso il problema al contrario: se finora si era posto per i coniugati all'interno del matrimonio (cosa risolta per cui, laddove uno dei due coniugi cambi sesso, entrambi possono ora trovare tutela contro il venire meno del vincolo matrimoniale con l'automatica instaurazione dell'unione civile, salva diversa volontà) ora si pone per gli uniti civili, perché se uno dei due cambiasse sesso, la Legge Cirinnà dice semplicemente che la stessa unione si scioglierebbe e non interverrebbe alcuna forma di tutela, come nel caso dei coniugi. Questa lacuna potrebbe dare corso a una nuova pronuncia di incostituzionalità di questa nuova Legge in questo punto. **Ma per arrivare a un tanto occorrerà stabilire prima di tutto se il matrimonio e l'unione civile costituiscano situazioni omogenee e meritevoli di pari tutela costituzionale.** Staremo a vedere.